

**Legge 20 dicembre 1996, n.638**  
**Modifica dell'intesa tra il Governo della**  
**Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità**  
**ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8,**  
**comma terzo, della Costituzione**

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1996, n..299)

**Legge**

**Art. 1.**

(Modifica dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101)

1. È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, che modifica l'intesa del 27 febbraio 1987, approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101.

**Art. 2.**

(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato, nonché con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità istituzionali dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.

2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'Unione delle Comunità ebraiche italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

**Art. 3.**

(Rendiconto)

1. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo 2 e ne diffonde adeguata informazione.

Art. 4.

(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 101)

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni".

2. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, è sostituito dal seguente:

"4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane".

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### **Allegato**

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE INTEGRATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 27 FEBBRAIO 1987 ED APPROVATA CON LEGGE 8 MARZO 1989, N. 101

Articolo

1.

1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, considerata l'opportunità di procedere alla integrazione e modificazione dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101, convergono, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della stessa legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 2.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa integrativa, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità istituzionali dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.

2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente alla Unione delle Comunità ebraiche italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

Articolo 3.

1. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo 2 e ne diffonde adeguata informazione.

Articolo 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della intesa integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 101, fino all'importo complessivo di lire due milioni".

2. Il quarto comma dell'articolo 29 dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 è sostituito dal seguente:

"Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane".

Articolo 5.

1. In conformità all'articolo 33, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo della medesima.

Roma, 6 novembre 1996.

Romano Prodi  
Tullia Zevi